



Statuto di ASSOCIAZIONE "Autismo Help Cuneo"
Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Statuto dell'Associazione di Volontariato "Autismo Help Cuneo"

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato "Autismo Help Cuneo" siglabile "Autismo Help".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale del Volontariato nelle more della costituzione del RUNTS.
3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mondovì. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
5. La durata dell'ASSOCIAZIONE non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11

Art. 2 Scopi e finalità

- CO2*
ng
1. L' ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di
 - difendere i diritti e delle pari opportunità per le persone autistiche, ispirandosi alla Carta dei Diritti presentata dall'Associazione Internazionale Autisme Europe e adottata dal Parlamento Europeo nel maggio 1996;
 - promuovere la formazione delle persone interessate alle problematiche dell'autismo, attraverso corsi, convegni e pubblicazioni;
 - promuovere iniziative finalizzate all'instaurazione di stretti rapporti di collaborazione, collegamento e consulenza con enti pubblici e privati per promuovere la creazione di servizi finalizzati ad una presa in carico specifica.
 - promuovere la piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa dei soggetti autistici.
 - valorizzare il ruolo dei familiari delle persone affette da autismo nella loro presa in carico educativa.

Art. 3 Attività

CO
ng

CO
ng

- L'ASSOCIAZIONE è aperta a tutti coloro che desiderano contribuire al miglioramento della vita culturale e sociale della comunità.
- diffondere l'educazione e la cultura tra i giovani e la popolazione in generale;
 - promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale e sociale;
 - promuovere la collaborazione tra i diversi enti e istituzioni della comunità;
 - promuovere la ricerca e l'innovazione nella cultura e nella società;
 - organizzare e realizzare iniziative culturali e sociali di interesse generale.

CSS
ref

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - o prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni (lettera c)
 - o educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni (lettera d);
 - o organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lettera i)
 - o beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u);
 - o promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili (lettera w);
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ASSOCIAZIONE intende svolgere:
 - a. analisi dei bisogni socio-assistenziali ed educativi presenti nel territorio; elaborare progetti d'intervento rivolti, più in generale, a tutti quei soggetti che per le loro caratteristiche psico-fisiche rientranti nella patologia dell'autismo, particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o disagio economico-familiare o di emarginazione;
 - b. elaborazione e promozione di progetti d'intervento sia scolastico che extrascolastico specificatamente rivolti ai bambini autistici residenti nella provincia di Cuneo;
 - c. organizzazione, partecipazione o promozione corsi di aggiornamento e formazione rivolti ad insegnanti o educatori, per l'accrescimento professionale e miglioramento dei servizi potenzialmente offribili sulla tematica dell'autismo.
 - d. promuovere e gestire attività ricreative ed educative per il tempo libero rivolte ai soggetti di cui sopra;
 - e. In particolare l'Associazione potrà poi:
 - i. realizzare e proporre sul territorio nazionale ed estero corsi allestiti anche direttamente dai soci con lo scopo di diffondere le esperienze acquisite e sostenere economicamente tutte le iniziative formative e culturali dell'Associazione;
 - ii. realizzare spettacoli, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari;
 - iii. sostenere iniziative educative, promuovendo ed organizzando seminari e corsi per giovani e ragazzi adulti anziani in difficoltà;
 - iv. sostenere e finanziare attività culturali-formative-educative nei riguardi dei più poveri sia sul territorio nazionale che estero;
 - v. collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi.
 - f. L'associazione nel perseguimento del suo oggetto può inoltre richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati.
 - g. svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o distribuire libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qualmodo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ASSOCIAZIONE, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in
attività di interesse generale, in senso e nei limiti previsti dall'art. 5 dello statuto e secondo
L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può svolgere attività diverse, strumentali o secondarie rispetto alle
favore il terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo
e gratuito.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ASSOCIAZIONE, prevalentemente a
beneficio o in favore di persone o gruppi di persone, in quanto a tali attività, l'ASSOCIAZIONE
svolge ogni attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al
perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di evitare
e/o ridurre le spese, pubblicazioni di atti di convocazione di assemblee e nonchè degli
studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qualche
modo utili al perseguimento del proprio scopo sociale.

4. L'associazione nel perseguimento del suo oggetto può inoltre richiedere finanziamenti
universitari per lo svolgimento dei suoi studi e ricerche.

5. Collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti
sostenere e finanziare attività culturali, formative, educative e nel rispetto del più
per giovani e ragazzi adulti anziani e disabili.

6. Sostenere iniziative educative, promozionali ed organizzando seminari e corsi
e documentati.

7. Realizzare spettacoli, convegni, conferenze, corsi, proiezioni di film
sostenere economicamente tutte le iniziative formative e culturali
direttamente dal suo ente o indirettamente in collaborazione con enti pubblici e privati.

8. Realizzare o proporre sul territorio nazionale o internazionale iniziative che
in particolare abbiano lo scopo di:

a. in particolare di:

b. promuovere e gestire attività educative ed educative per il tempo libero rivolte ai
servizi per la famiglia, attività di animazione, iniziative di promozione e informazione
rivolti ad insegnanti e studenti, per la ricerca, per la diffusione e l'aggiornamento dei
c. organizzazioni, associazioni e professionisti del settore, per la promozione e l'aggiornamento
specificamente in relazione alle iniziative educative e culturali.

d. elaborare e promuovere iniziative educative e culturali in collaborazione con le associazioni
emarginate.

e. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

f. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

g. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

h. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

i. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

j. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

k. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

l. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

m. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

n. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

o. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

p. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

q. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

r. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

s. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

t. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

u. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

v. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

w. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

x. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

y. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

z. favorire la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti nelle iniziative educative e culturali.

222
ref

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
8. Ogni forma di rapporto economico con l'ASSOCIAZIONE derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
10. L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

- CG*
- ngf*
1. Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ASSOCIAZIONE;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ASSOCIAZIONE;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
 2. L'ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
 3. L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
 4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e

Post-Project 2: *Abstract: Aesthetics*

- ~~hg~~

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ASSOCIAZIONE;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ASSOCIAZIONE;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ASSOCIAZIONE sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad esso, questi o i suoi eredi non hanno diritto all'importo delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto

7. La perdita della qualità di associato comporta la cessazione dell'associazione e l'iscrizione

6. L'esclusione o la decadenza del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essere contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono imputati, dandone luogo alla replica.

5. C. per morosità rispetto al mancato pagamento delle quote annuali, trascorsi 90 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

4. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ASSOCIAZIONE;

3. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ASSOCIAZIONE;

2. La qualità di socio si perde:

1. Il Consiglio direttivo, sentito il parere degli interessati e l'approvazione del comitato di controllo, può deliberare la perdita della qualità di socio per:

3. Il ricorso all'assemblea, nel caso di mancato pagamento delle quote annuali, trascorsi 90 giorni.

2. Avverso l'eventuale rifiuto dell'assemblea, che deve essere sempre decisa a maggioranza, si può ricorrere entro 90 giorni dalla data della deliberazione al Tribunale ordinario dell'area del

1. L'iscrizione di un nuovo socio è decisa in base a criteri non discriminatori, per i quali il

generale, estraneo all'attività dell'Associazione, non può essere ammesso. Il socio è responsabile

di tutte le obbligazioni contratte dall'Associazione, con esclusione del pagamento del

prestito dell'istituto alla data della deliberazione del Consiglio direttivo, che deve essere sempre decisa a

majoranza. Il socio è responsabile delle obbligazioni contratte dall'Associazione, con esclusione del

pagamento del prestito dell'istituto alla data della deliberazione del Consiglio direttivo, che deve essere sempre decisa a

majoranza. Il socio è responsabile delle obbligazioni contratte dall'Associazione, con esclusione del

pagamento del prestito dell'istituto alla data della deliberazione del Consiglio direttivo, che deve essere sempre decisa a

majoranza. Il socio è responsabile delle obbligazioni contratte dall'Associazione, con esclusione del

pagamento del prestito dell'istituto alla data della deliberazione del Consiglio direttivo, che deve essere sempre decisa a

majoranza. Il socio è responsabile delle obbligazioni contratte dall'Associazione, con esclusione del

pagamento del prestito dell'istituto alla data della deliberazione del Consiglio direttivo, che deve essere sempre decisa a

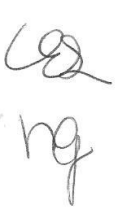
majoranza. Il socio è responsabile delle obbligazioni contratte dall'Associazione, con esclusione del

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ASSOCIAZIONE ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ASSOCIAZIONE;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ASSOCIAZIONE;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 Organi dell'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente.

Art. 9 Assemblea dei Soci

- 
1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
 2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
 3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
 4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
 5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
 6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
 7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ASSOCIAZIONE. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 **Assemblea ordinaria dei Soci**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i. delibera sull'esclusione dei soci;
 - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE stessa.
 - m. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - n. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11 **Assemblea straordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

10. L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi luogo, a discrezione del Presidente, e può essere convocata in qualsiasi momento, a discrezione del Presidente, e può essere convocata in qualsiasi momento, a discrezione del Presidente.

Art. 10 Assemblee straordinarie del 2001

1. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per deliberare su uno o più punti dell'ordine del giorno.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per deliberare su uno o più punti dell'ordine del giorno.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per deliberare su uno o più punti dell'ordine del giorno.
4. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per deliberare su uno o più punti dell'ordine del giorno.
5. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per deliberare su uno o più punti dell'ordine del giorno.
6. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per deliberare su uno o più punti dell'ordine del giorno.
7. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per deliberare su uno o più punti dell'ordine del giorno.
8. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per deliberare su uno o più punti dell'ordine del giorno.
9. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per deliberare su uno o più punti dell'ordine del giorno.
10. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per deliberare su uno o più punti dell'ordine del giorno.

Art. 11 Assemblee straordinarie del 2001

La convocazione dell'Assemblea straordinaria è effettuata dal Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12
Consiglio Direttivo

4. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 11 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 5 volte, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ASSOCIAZIONE;

Per la prima volta, l'Assemblea ha approvato la proposta di modifica del regolamento del partito, in base alla quale il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti è necessario per la validità delle deliberazioni. L'Assemblea ha anche approvato la proposta di modifica dello statuto, in base alla quale il presidente del partito è eletto per un periodo di tre anni, invece di due, e con la possibilità di essere rieletto una sola volta. La proposta di modifica del regolamento del partito è stata approvata con 15 voti favorevoli e 5 contrari, mentre la proposta di modifica dello statuto è stata approvata con 15 voti favorevoli e 5 contrari.

Art. 13 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione del partito, composto da tre membri, eletti dall'Assemblea per un periodo di tre anni. Il presidente del partito è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le decisioni dell'Assemblea e di gestire le attività del partito. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea per la gestione del partito.
2. In caso di morte, dimissioni o esclusione di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione entro il termine stabilito dallo statuto del partito. La sostituzione avviene per voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo ha il compito di gestire le attività del partito, in base alle indicazioni dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea per la gestione del partito. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le decisioni dell'Assemblea e di gestire le attività del partito. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea per la gestione del partito.
4. Il Consiglio Direttivo ha il compito di gestire le attività del partito, in base alle indicazioni dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea per la gestione del partito. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le decisioni dell'Assemblea e di gestire le attività del partito. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea per la gestione del partito.
5. Il Consiglio Direttivo ha il compito di gestire le attività del partito, in base alle indicazioni dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea per la gestione del partito. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le decisioni dell'Assemblea e di gestire le attività del partito. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea per la gestione del partito.
6. Il Consiglio Direttivo ha il compito di gestire le attività del partito, in base alle indicazioni dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea per la gestione del partito. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le decisioni dell'Assemblea e di gestire le attività del partito. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea per la gestione del partito.
7. Il Consiglio Direttivo ha il compito di gestire le attività del partito, in base alle indicazioni dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea per la gestione del partito. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le decisioni dell'Assemblea e di gestire le attività del partito. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea per la gestione del partito.
8. Il Consiglio Direttivo ha il compito di gestire le attività del partito, in base alle indicazioni dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea per la gestione del partito. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le decisioni dell'Assemblea e di gestire le attività del partito. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea per la gestione del partito.

- h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 2 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.
 11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
 15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 Presidente

- 
- 
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
 3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
 4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale

100

[Signature]

del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 15
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Ennio Josa

Norme finali

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di CUNEO - Ufficio Territoriale di Mondovì
Registrato il 16.11.2020 al n. 2143 Serie 3
con € (Euro ESENTE)

Per il Direttore Provinciale
Dario Giovanni Colella

IL FUNZIONARIO
M. Muratore

*"Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale
Dario Giovanni Colella"*

16 NOV. 2020



~~C99
ref~~